



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

**VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 5 DEL 2 novembre 2021**

Oggetto: CIPNES - Gallura / Fallimento Sviluppo OLBIA spa:

- Aggiornamento sulla pratica in oggetto;
- Audizione dell'avvocato fiduciario dell'Ente circa eventuali iniziative da assumere;
- Varie ed eventuali.

L'anno 2021 addì 2, del mese di Novembre alle ore 11:50 presso la sede sociale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare convocazione prot. n. 7077/2021 del 28.10.2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura.

Sono presenti ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. 10/2008;

- **Sarti Giovanni**, quale delegato della Provincia di Sassari in forza del decreto n. 4 del 28/01/2021 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;
- **Fideli Livio Salvatore**, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia in forza del decreto sindacale n. 38 del 09/08/2016 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;
- **Raspitzu Giovanni Maria**, quale delegato del Sindaco del Comune di Monti in virtù del vigente atto di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;
- **Meloni Giacomo**, quale rappresentante degli imprenditori designato dalla Provincia di Sassari con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 60 del 19/11/2020 ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;
- **Sanciu Fedele**, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò in forza del decreto sindacale n. 1 del 27/01/2021 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;

Componenti presenti n. 5

Componenti assenti n. 0.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal **Dott. Orunesu Giovanni Antonio** (presidente) e dalla **Dott.ssa Scanu Simona** (componente effettivo). Risulta assente la **Dott.ssa Cuccu Alessandra** (componente effettivo)



Assiste il Direttore Generale Vicario del C.I.P.N.E.S. - Gallura, Ing. Antonio F. Catgiu giusta determina commissariale n. 554/2000;

Constatata la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza, nella sua qualità di Presidente del CIPNES - Gallura, il **Sig. Giovanni Sarti**, il quale, comunica preliminarmente ai presenti, che ne prendono atto, che la seduta viene registrata; dopo una breve introduzione sul punto all'ordine del giorno il Presidente invita l'Avv. Bettino Arru, nella sua qualità di legale fiduciario del CIPNES, a voler riferire in merito all'argomento in oggetto. L'avv. Arru compie un generale excursus sull'art. 63 L.448/1998, soffermandosi sulla facoltà del Consorzio di riacquisire il compendio Geovillage nel perseguimento di una finalità specifica e tipica, di rilievo pubblicistico, prevista dal legislatore. Precisa che la norma attribuisce ai Consorzi industriali la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali, con eventuali fabbricati sovrastanti, nelle ipotesi in cui 1) il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione; 2) sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni; 3) l'imprenditore assegnatario sia sottoposto a procedure concorsuali.

Chiamato a riferire sull'interlocazione avviata con la curatela fallimentare, volta alla conclusione di un accordo provvedimentale ex art. 11 L.241/90, ha dato lettura della nota inviata dall'Avv. Salone il 6 ottobre u.s., ove si segnala l'indisponibilità del Fallimento ad accettare la decurtazione delle sovvenzioni e dei benefici pubblici percepiti dalla società fallita.

Sostanzialmente, riferisce l'avv. Arru, il Collegio dei curatori si è dichiarato disponibile ad concludere un accordo provvedimentale che preveda la vendita dell'immobile - nell'ambito della procedura fallimentare - al prezzo che sarà quantificato dai periti all'uopo nominandi, senza tuttavia operare la decurtazione delle sovvenzioni e dei finanziamenti ricevuti dalla Soc. Sviluppo Olbia.

L'avv. Arru chiarisce la necessità di operare la decurtazione anche qualora la vendita si dovesse tenere in esecuzione di un accordo sostitutivo del provvedimento ablativo, stante la natura precettiva di tale adempimento e la ratio della norma che lo prevede. Aggiunge in proposito che il recupero delle risorse pubbliche serve proprio per favorire la riattivazione dell'attività produttiva a suo tempo finanziata.

Infatti l'accordo sostitutivo del provvedimento ablativo previsto all'art. 63 della legge 448 del 1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) non può violare né aggirare il precetto normativo, laddove espressamente prevede (comma 3 dell'art.63 L.448) che

"Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al



cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento" (l'avv. Arru da lettura della norma che stabilisce la natura dei contributi da detrarre).

La normativa applicabile, anche nell'ipotesi di accordo con la curatela, è quella "speciale" che disciplina le attività dei Consorzi Industriali che ha carattere prevalente rispetto alla normativa generale fallimentare perché prevalenti sono gli interessi perseguiti; da un lato quelli pubblici del Consorzio, dall'altro quelli privati dei creditori. Nell'ambito di un accordo che preveda la cessione del bene assegnato alla società (poi fallita) con contratto di assegnazione- vendita del 21.3.2000, sottoposto a condizioni non avveratesi, il Consorzio non può che applicare la disciplina che presiede e permea la sua attività, operando, sul valore del compendio della società fallita, la decurtazione di contributi pubblici ricevuti dal cessionario.

Ciò è stato peraltro quanto riconosciuto all'udienza del 15 aprile 2021 nanti il Tribunale fallimentare (di cui l'Avv. Arru legge il relativo verbale), ove venne stabilito di nominare un collegio di periti per la definizione della spettanza e dell'ammontare dei contributi percepiti dalla società fallita.

L'avv. Arru cita la recente sentenza del Consiglio di Stato n° 7252 del 29.10.2021 nella quale viene definitivamente statuita la correttezza dell'operato del CIPNES Gallura che aveva già motivatamente attivato la procedura riacquisitiva di cui al succitato art. 63 al precipuo scopo di rimmetterlo nel circuito produttivo, pur non riuscendo a concludere il procedimento per la mancata collaborazione del Fallimento.

L'avv. Arru sottolinea infine l'opportunità e/o la doverosità dell'azione riacquisitiva nel rispetto del principio di buona e corretta amministrazione, soffermandosi sulla legittimità di una trattativa sull'entità della suddetta decurtazione, ovvero sul margine di discrezionalità che residua al Consorzio espropriante nel determinare l'ammontare della decurtazione.

Manifesta, su specifica richiesta dei componenti il c.d.a. (F.Sanciu), la possibilità di una ulteriore interlocuzione con la curatela fallimentare al fine di giungere alla conclusione dell'accordo che preveda una vendita dell'immobile al prezzo di stima previa decurtazione delle sovvenzioni pubbliche, evidenziando ancora la legittima possibilità, per il Consorzio, di procedere autonomamente all'avvio del procedimento volto alla riacquisizione e a alla riallocazione del

complesso aziendale, onde evitare che il perdurante degrado dello stesso possa comprometterne l'utile riattivazione da parte di un nuovo qualificato imprenditore.

Il **Presidente**, in esito a quanto ampiamente relazionato dall'Avv. Arru e dopo prolungata discussione in merito da parte dei componenti del C.d.A., propone di sollecitare ancora una volta la curatela del fallimento Sviluppo Olbia spa affinché provveda, nell'ambito dell'accordo sostitutivo del provvedimento ablativo ex art. 11 della L. 241/1990, a condividere la clausola dispositiva in ordine alla decurtazione dei contributi e delle sovvenzioni pubbliche sotto qualunque forma ricevute dalla Società fallita, così come previsto dal 3° comma dell'art. 63 della L. 448/1998, al fine di consentire la conclusione dell'auspicato accordo provvedimentale sopra richiamato nel rispetto delle indicazioni contenute nel verbale d'udienza del 15.04.2021; e ciò in conformità a quanto già partecipato alla curatela con la bozza negoziale trasmessa in data 01.10.2021 tramite l'Avv. Arru.

Il Presidente propone altresì ai presenti, nell'ipotesi in cui la curatela ritenga di non addivenire alla definizione dell'accordo provvedimentale nei termini come sopra specificati, di esprimere il loro assenso alla prosecuzione e definizione da parte del CIPNES della procedura prevista dall'art. 63 della L. n. 448/1998 volta all'acquisizione del compendio immobiliare denominato "GeoVillage".

Interviene in merito il Consigliere Sanciu che, in ordine alla proposta come sopra formulata dal Presidente, preannuncia il proprio voto contrario.

Dopo breve discussione il Presidente indice la votazione per alzata di mano sulla proposta sopra richiamata;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CIPNES - Gallura

- con espressione di voto palese per alzata di mano dei rappresentanti degli enti locali consorziati legittimati a deliberare come di seguito specificato:

Favorevoli:

- **Sarti Giovanni**, quale delegato della Provincia di Sassari in forza del decreto n. 4 del 28/01/2021 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;
- **Fideli Livio Salvatore**, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia in forza del decreto sindacale n. 38 del 09/08/2016 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;
- **Raspitzu Giovanni Maria**, quale delegato del Sindaco del Comune di Monti in virtù del vigente atto di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;



- **Meloni Giacomo**, quale rappresentante degli imprenditori designato dalla Provincia di Sassari con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 60 del 19/11/2020 ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;

Contrario:

- **Sanciu Fedele**, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò in forza del decreto sindacale n. 1 del 27/01/2021 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;

DELIBERA

- Di approvare la proposta formulata dal Presidente del C.d.A. in premessa riportata e di dare mandato allo stesso e al Direttore Generale Vicario per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

Il Direttore Generale Vicario

Ing. Antonio F. Catgiu



Il Presidente

Giovanni Sarti